

Come noto, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle **operazioni effettuate dall'1.1.2017**, prevede la **possibilità di inviare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i **dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione**.

Le modalità operative (quali dati devono essere trasmessi, formato della comunicazione e relative modalità di trasmissione) sono state definite dall'Agenzia con il Provvedimento 28.10.2016. In particolare il contribuente ovvero il suo intermediario abilitato, tramite la procedura software utilizzata verosimilmente per la gestione della contabilità, deve predisporre un file in formato *xml*.

Per i soggetti che **emettono / ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)**, in caso di scelta dell'invio in esame, il comma 2 dell'art. 2 del citato Provvedimento dispone che **i dati delle fatture sono acquisiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate** tramite il predetto Sistema.

Come chiarito recentemente dall'Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E nel caso in cui non tutte le fatture emesse / ricevute transitino tramite il Sdi il contribuente può inviare **soltanto i dati delle "altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole"**.

L'opzione per la trasmissione delle fatture in esame va **esercitata entro il 31.12 dell'anno precedente** a quello di inizio dell'invio dei dati ed ha **effetto per un quinquennio**. La stessa va esercitata "on line" tramite l'apposita applicazione disponibile nel sito Internet dell'Agenzia nell'area "Fatture e corrispettivi".

Per il 2017, il predetto termine è stato **differito al 31.3.2017** da parte dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 1.12.2016.

Nella citata Circolare n. 1/E è chiarito che:

- i dati da inviare sono relativi alle:
 - fatture **emesse, indipendentemente dalla loro annotazione**. Sono quindi comprese, ad esempio, le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
 - fatture **ricevute / bollette doganali, annotate nel registro IVA** degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
 - note di variazione delle predette fatture.



Non è necessario "comunicare i dati contenuti in altri documenti" (così, ad esempio, non devono essere comunicati i dati delle schede carburante);

- i dati da comunicare *"sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri"* IVA delle fatture emesse / acquisti;
- lo schema da utilizzare per l'invio telematico *"contiene i riferimenti all'analoga rappresentazione del formato xml del file «Fattura elettronica» utilizzato per la fatturazione verso la Pubblica amministrazione"*;
- le informazioni riferite alla **"Tipologia di operazione"** fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. Infatti, in presenza di un'**operazione senza indicazione dell'imposta** va specificata la "natura" dell'operazione ai fini IVA, *"così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta"*.
Le fattispecie di *"annotazioni"* a disposizione per la predisposizione della comunicazione sono quelle *"già utilizzate per la compilazione della «fattura elettronica PA»"*.



L'invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 è un adempimento nella sostanza molto simile al nuovo "spesometro" (trimestrale) di cui all'art. 21, DL n. 78/2010, come introdotto dal DL n. 193/2016.

Vista l'analogia dei dati richiesti per l'assolvimento dei 2 adempimenti, la stessa Agenzia specifica che **i chiarimenti forniti nella Circolare n. 1/E in esame con riferimento all'invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute "valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010"**, ossia per il nuovo "spesometro".

Di seguito si riportano i chiarimenti contenuti nella citata Circolare n. 1/E riguardanti i dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate.

NATURA DELL'OPERAZIONE

FATTURE EMESSE

Il campo **"Natura"** relativamente alle **fatture emesse** va compilato, **in alternativa al campo "Imposta"**, nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA ed in luogo della stessa il cedente / prestatore abbia riportato una specifica annotazione. In particolare sono utilizzabili le seguenti codifiche.

Tipologia operazione	Codifica
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1 → <i>escluse ex art. 15</i>
Non soggetta ad IVA	N2 → <i>non soggette</i>
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3 → <i>non imponibile</i>
Operazione esente	N4 → <i>esente</i>
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse dalle agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5 → <i>regime del margine / IVA non sposta in fattura</i>
Inversione contabile / reverse charge	N6 → <i>inversione contabile (reverse charge)</i>
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) 	N7 → <i>IVA assolta in altro stato UE</i>

(*) Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette la fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

FATTURE RICEVUTE

Relativamente alle **fatture ricevute**, il campo **"Natura"** può essere valorizzato con le stesse codifiche sopra riportate per le fatture emesse.

Tuttavia, per le operazioni **soggette a reverse charge**, **oltre a riportare** nel campo "Natura" la **codifica "N6"**, vanno valorizzati **anche i campi "Imposta" e "Aliquota"**.

NUMERO DEL DOCUMENTO

FATTURE EMESSE

Come noto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b), DPR n. 633/72, ogni fattura va **numerata progressivamente** in modo da essere univocamente identificata.

Ne consegue che per le **fatture emesse**, nel campo **"Numero"** **va sempre riportato il numero attribuito al documento**.

FATTURE RICEVUTE

Relativamente alle **fatture ricevute**, non essendo previsto l'obbligo di riportare il numero progressivo attribuito dal fornitore nel registro IVA degli acquisti, in assenza dello stesso è **possibile riportare** nel campo "Numero" il valore "0".

DETRAIBILITÀ / DEDUCIBILITÀ

I campi "Detraibile" / "Deducibile", si riferiscono rispettivamente alla percentuale di **detraibilità / deducibilità del costo** (riportato in fattura) ai fini IRPEF "*in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione*". Così, ad esempio, se un'impresa edile emette una fattura relativa a lavori di ristrutturazione nei confronti di un privato, il 50% del relativo costo può essere detratto dal cliente.



La compilazione di entrambi i campi in esame è **facoltativa** e l'uno è alternativo all'altro.

ULTERIORI CHIARIMENTI

Nella seconda parte della Circolare n. 1/E in esame l'Agenzia fornisce una serie di chiarimenti relativamente a particolari fattispecie.

STABILE ORGANIZZAZIONE / RAPPRESENTANTE FISCALE

I campi riservati all'individuazione della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale devono essere compilati **esclusivamente se i relativi dati sono riportati in fattura**. In particolare:

- in presenza di **stabile organizzazione**, devono essere riportati soltanto **indirizzo / CAP / Comune / Nazione**;
- in presenza di **rappresentante fiscale**, è obbligatorio indicare soltanto **IdPaese e IdCodice**.

La compilazione dei **restanti campi** è in ogni caso **facoltativa**.

IMPORTAZIONI – BOLLETTE DOGANALI

Qualora nella bolletta doganale **non siano riportati i dati del cedente**, nella comunicazione in esame vanno riportati i **dati dell'Ufficio doganale** presso il quale è stata emessa la bolletta.

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO FATTURE INFERIORI A € 300

Considerato che l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 ed il Provvedimento 28.10.2016 prevedono **l'invio dei dati delle singole fatture emesse / ricevute**, a prescindere dal relativo importo, l'Agenzia specifica che "***tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a € 300 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo***".

In altre parole, quindi, "***indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura***".

OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE

Come noto, in presenza di operazioni (intraUE o interne) soggette a reverse charge, l'acquirente / committente riceve una fattura senza IVA che, dopo essere stata integrata con l'imposta, va **annotata sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse**.

In merito, l'Agenzia chiarisce che i dati di tali fatture vanno **riportati una sola volta nella sezione riservata ai "documenti ricevuti"**. Come sopra evidenziato, l'Agenzia ribadisce che per tali fatture va compilato sia il campo "Natura" con il codice "N6" che i campi "Imposta" e "Aliquota".

OPERAZIONI EXTRA-UE

Al fine di individuare il codice da riportare nel campo "Natura" per le operazioni con soggetti extraUE è **necessario differenziare le cessioni dalle prestazioni** considerato che in caso di:

- **cessione di beni** ad un soggetto extra-UE si realizza un'**esportazione** e quindi un'operazione **non imponibile** per la quale va utilizzato il **codice "N3"**;
- **prestazioni di servizi** senza IVA per **mancanza del requisito della territorialità** ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72, si realizza un'operazione **non soggetta ad IVA** per quale va utilizzato il **codice "N2"**.

REGIME FORFETARIO LEGGE N. 398/91

Con riferimento ai soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, quali ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, l'Agenzia precisa che l'obbligo di invio in esame riguarda **esclusivamente i dati delle fatture emesse** per le attività rientranti nel regime agevolato.

In considerazione del fatto che detti soggetti **non sono tenuti a registrare le fatture ricevute**, i dati delle stesse **non** devono essere trasmessi.

SOGGETTI ESONERATI DAL NUOVO "SPESOMETRO"

Nella parte finale della Circolare n. 1/E in esame l'Agenzia ribadisce che sono **esclusi** dall'obbligo di invio del nuovo "spesometro" i **produttori agricoli in regime di esonero** di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 **situati nelle zone montane** di cui all'art. 9, DPR n. 601/73.

Inoltre, confermando quanto anticipato nel corso del consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia riconosce l'esonero anche ai seguenti soggetti:

- **Amministrazioni pubbliche**, considerato l'obbligo di fattura elettronica tramite il Sdl;
- contribuenti **forfetari**;
- contribuenti **minimi**.

PRODUTTORI AGRICOLI

Considerato che l'**esonero** normativamente previsto **riguarda esclusivamente gli agricoltori situati nelle zone montane**, l'Agenzia evidenzia che gli **agricoltori operanti in zone diverse** da quelle montane **sono obbligati ad inviare i dati dello "spesometro"**.

Al fine di rendere tale adempimento *"compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972"*, a tali soggetti è richiesto di inviare **esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive**, ossia quelli delle **autofatture emesse dagli acquirenti**, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo.

Chiaramente, i produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA devono provvedere all'invio in esame con le modalità previste per la generalità dei soggetti obbligati.

MINIMI E FORFETARI

Considerato che i **contribuenti minimi e forfetari** non addebitano / detraggono l'IVA, non liquidano / versano l'imposta, non annotano le fatture e non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, gli stessi sono **esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture**.

Ancorché la Circolare in esame non ne faccia menzione, si ritiene che l'esonero previsto per *"tutte le fatture"* comprenda anche quelle relative ad operazioni soggette a reverse charge per le quali il contribuente minimo / forfetario deve versare la relativa IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

"SPESOMETRO" E OPERAZIONI STRAORDINARIE

In chiusura l'Agenzia precisa che al verificarsi di operazioni straordinarie / trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del dante causa, il soggetto risultante deve trasmettere **distinte comunicazioni** relativamente ai:

- dati delle sue fatture;

- dati delle fatture del soggetto dante causa estinto:
 - relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
 - relative al periodo precedente l'operazione straordinaria se il dante causa non vi ha provveduto autonomamente essendo non ancora decorso il termine per l'adempimento.

SCONTRINI / RICEVUTI FISCALI PARI O SUPERIORI A € 3.600

Nell'ambito del consueto incontro di inizio anno è stato chiarito che l'obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 è **venuto meno** a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 193/2016. Più precisamente, tali modifiche hanno comportato **"il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale)"**.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di **inviare anche i dati certificati da scontrino / ricevuta fiscale** per fruire dei benefici previsti in caso di **adesione all'invio opzionale** di cui al D.Lgs. n. 127/2015 (Informativa SEAC [19.12.2016, n. 358](#)).

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Il chiarimento fornito dall'Agenzia in merito al fatto che i dati da inviare da parte dei soggetti che scelgono l'adempimento previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 (per opzione) sono **analoghi** a quelli che devono essere inviati dai soggetti obbligati al nuovo "spesometro" (obbligo) porta alla seguente considerazione: perché non scegliere entro il prossimo 31.3.2017 di aderire all'invio dei dati previsto dal D.Lgs. n. 127/2015, considerato che tale scelta permette al contribuente di beneficiare dei connessi vantaggi?

Per il 2017 ciò si tradurrebbe nella perdita del beneficio dell'invio semestrale dei dati previsto per il nuovo "spesometro" (previsione annunciata che dovrà trovare collocazione nell'ambito del Decreto c.d. "Milleproroghe"). L'adesione all'invio opzionale richiede infatti di effettuare l'invio del primo trimestre 2017 entro il 31.5.2017.

Va tuttavia evidenziato che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.2.2017, i termini di invio dei dati delle *fatture* "sarà identico tanto per chi eserciterà l'opzione quanto per chi non lo farà" e a tal fine saranno adeguati "i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016".

Ad oggi si potrebbe quindi ipotizzare di "partire" con l'invio dei dati del nuovo "spesometro" e, dopo l'iniziale rodaggio operativo / organizzativo passare all'invio dei dati previa opzione a decorrere dal 2018, considerato anche il vincolo quinquennale dell'opzione.

■



MANUALE DI AGGIORNAMENTO DEL PROFESSIONISTA

Cod. **06FX850** – € **29,00** (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato [eBook](#)